



TRIBUNALE DI LECCE
III SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, composto dai magistrati

Dott.ssa Virginia Zupetta	- Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone	- Giudice
Dott. Italo Mirko De Pasquale	- Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato sig.ra **AGROSI' PATRIZIA** (C.F.: GRSPRZ65M66E815G), nata a Maglie il 26 agosto 1965 ed ivi residente alla via G. Carducci n. 90 nel procedimento **R.G. n. 106/2026 P.U. sub/1 L.C.**;

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 30 marzo 2026 dalla ricorrente sig.ra Agrosi Patrizia;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata predisposta dal gestore della crisi, avv. Annalisa Martella, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Casarano, la quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta, nonché la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura;

letti i chiarimenti a cura del gestore e la relazione integrativa volta ad uniformare il ricorso alla disciplina della liquidazione controllata;

considerato che la ricorrente è soggetta alla disciplina delle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 1, 2 e 268 CCII e versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, emergendo dagli atti una condizione di perdurante squilibrio economico-finanziario tale da renderle oggettivamente impossibile soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte; che, infatti, a fronte di

un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 138.111,66, originata prevalentemente da esigenze di sostentamento del nucleo familiare e da vicende personali estranee a finalità speculative, la ricorrente dispone esclusivamente di un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 2.000,00 netti mensili, insufficiente, avuto riguardo alle ordinarie esigenze di mantenimento proprie e del nucleo familiare, a consentire l'integrale e regolare adempimento delle obbligazioni verso i creditori;

rilevato che le cause dell'indebitamento risultano adeguatamente ricostruite nella relazione del gestore e trovano origine principalmente nelle vicende familiari che hanno interessato la ricorrente, nella progressiva incapacità dell'ex coniuge di adempiere agli obblighi economici assunti, nell'inadempimento degli accordi di separazione, nonché nella conseguente necessità di sostenere da sola il mantenimento del nucleo familiare e di far fronte ai finanziamenti contratti per esigenze abitative e familiari. La successiva vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ha lasciato un significativo debito residuo verso l'istituto mutuante, aggravando ulteriormente la situazione patrimoniale della debitrice;

rilevato che l'indebitamento non appare conseguenza di condotte imprudenti o speculative, bensì del progressivo deterioramento dell'equilibrio economico familiare provocato da eventi estranei alla volontà della ricorrente, la quale ha fatto ricorso al credito esclusivamente per soddisfare esigenze personali e familiari. Il gestore ha infatti escluso profili di mala gestio nell'assunzione delle obbligazioni;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

rilevato che la ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati; il patrimonio è costituito esclusivamente da modeste disponibilità liquide e dal reddito da lavoro dipendente, pari ad uno stipendio netto mensile di circa euro 2.000,00;

osservato, altresì, che il piano liquidatorio presentato dalla ricorrente indica l'opportunità di offrire ai creditori la quota eccedente del proprio reddito mensile al netto delle spese di sostentamento familiare (cfr. relazione integrativa pag. 1);

rilevato come la domanda sia ammissibile anche in assenza di beni immobili o mobili immediatamente liquidabili. La liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, infatti, non presuppone necessariamente l'esistenza di un patrimonio statico da convertire in denaro, essendo finalizzata alla destinazione ai creditori dell'intero patrimonio del debitore, comprensivo anche delle utilità sopravvenute nel corso della procedura. In tale prospettiva, l'art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione esclusivamente le somme occorrenti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, con la conseguenza che la quota eccedente dei redditi periodicamente percepiti costituisce attivo suscettibile di acquisizione alla procedura. Del resto, l'art. 274 CCII contempla espressamente l'acquisizione dei beni sopravvenuti nel corso della liquidazione, confermando che la procedura può utilmente svolgersi anche facendo affidamento su utilità future, purché concretamente prevedibili. Ne consegue che la mancanza di beni immediatamente liquidabili non costituisce causa di inammissibilità della domanda qualora il debitore disponga di un reddito stabile idoneo a generare, per la durata della procedura, una quota destinabile al soddisfacimento dei creditori;

osservato che, nel caso di specie, la ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dal quale percepisce un reddito mensile stabile; il Gestore della crisi ha accertato che, detratte le somme necessarie a garantire il mantenimento della debitrice e del

suo nucleo familiare, residua una quota di circa euro 500,00 mensili, oltre all'intera tredicesima mensilità, suscettibile di essere acquisita alla procedura. Sussiste, pertanto, una concreta prospettiva di soddisfacimento, sia pure parziale, della massa creditoria, sicché la domanda di apertura della liquidazione controllata deve ritenersi ammissibile;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore dott. Avv. Annalisa Martella, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

viste le linee guida per la gestione delle procedure di sovraindebitamento adottate da questo Tribunale a cui i professionisti debbano attenersi, ed in particolare, avuto riguardo ai compensi dei professionisti:

- ✓ Il compenso dell'OCC nominato liquidatore è unico e sarà liquidato al termine della procedura (pertanto non verrà inserito nello stato passivo neppure in parte);
- ✓ Tenuto conto dei possibili esiti della procedura e della possibilità che il compenso tra OCC e sovraindebitato possa essere oggetto di accordo e che possono essere previsti acconti, il compenso deve essere calcolato in maniera assolutamente prudentiale, in maniera tale che esso sia calcolato in base ai parametri medi, tenuto conto che la liquidazione definitiva sarà poi operata dal giudice delegato;
- ✓ avuto riguardo ai compensi del consulente del debitore che assistito il debitore nella predisposizione del ricorso introduttivo, c.d. advisor, va precisato che i compensi non possono essere riconosciuti in prededuzione ma al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc;

Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni della sig.ra **AGROSI' PATRIZIA** (C.F.: GRSPRZ65M66E815G), nata a Maglie il 26 agosto 1965 ed ivi residente alla via G. Carducci n. 90 nel procedimento **R.G. n. 106/2026 P.U. sub/1 L.C.**;

NOMINA

Giudice Delegato il **dott. Italo Mirko De Pasquale**;

NOMINA

Liquidatore l'**avv. Annalisa Martella**;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti

garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 1.500,00 per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, con obbligo di versare alla procedura ogni entrata superiore a detto importo;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti verso terzi, ivi compreso l'ex coniuge della ricorrente, in ragione di quanto concordato nell'accordo di separazione rimasto inadempito, nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; **che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

INVITA

il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

RAMMENTA

all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.06.2026.

Il Giudice Relatore
Dott. Italo Mirko De Pasquale

La Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta

